

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1660 del 21 ottobre 2016

Criteria e modalità per la concessione di contributi, in regime di aiuti compatibili con il mercato interno, per interventi di sviluppo, innovazione e rigenerazione delle imprese ricettive in aree di montagna ai sensi della legge regionale n. 11/2013, articoli 42, 43 e 44. Articolo 42, comma 1 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Deliberazione N. 91/CR del 9/09/2016.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si aprono i termini per la presentazione delle domande per ristrutturazione l'innovazione e l'ammodernamento delle imprese ricettive ubicate in area di montagna per investimenti di dimensioni finanziarie consistenti ai sensi della legge regionale in materia di turismo.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Regione dopo aver ridefinito la normativa regionale in materia di gestione ed organizzazione delle attività turistiche in ambito regionale approvando la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", intende ora dare concreta attuazione ad una serie articolata di interventi previsti dalla stessa legge agli articoli 42 per l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riqualificazione e l'innovazione delle strutture ricettive, all'articolo 43 per il turismo accessibile e all'articolo 44 per il turismo sostenibile.

Gli strumenti che il legislatore regionale ha previsto per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione dell'offerta ricettiva si articolano in interventi contributivi in conto capitale, accompagnati dall'attivazione di un fondo di rotazione, nonché di un fondo di garanzia e controgaranzia: strumenti estremamente utili e diversificati in grado di soddisfare le specifiche esigenze delle imprese turistiche, anche alla luce dei mutevoli contesti finanziari che si sono determinati negli ultimi anni.

Negli intendimenti della Giunta regionale questo intervento si contestualizza in un più ampio scenario di azioni regionali in materia di qualificazione, innovazione e ammodernamento dell'offerta ricettiva che coinvolge anche i Fondi strutturali 2014-2020 del POR-FESR per il settore del turismo.

In particolare, il disegno strategico complessivo delineato dalla combinazione dei diversi strumenti finanziari del POR-FESR prevede, le seguenti linee di intervento:

- a) una linea di intervento relativa al sostegno delle nuove imprese e di imprese innovative in grado di sviluppare nuove forme di turismo, anche complementari alle attività di ricettività turistica;
- b) una seconda linea di intervento rivolta alle reti di imprese turistiche che si aggregano per la costituzione e lo sviluppo di club di prodotto in grado di integrare ed ampliare i servizi offerti al turista;
- c) una terza linea di intervento destinata al sostegno delle imprese che intraprendono percorsi di ammodernamento, ristrutturazione ed innovazione delle strutture ricettive per migliorare nel complesso la qualità dell'offerta turistica delle destinazioni venete.

Le linee di intervento sopra indicate saranno attuate attingendo alle risorse della misura 3.3.4 del POR-FESR - in particolare per quanto concerne il settore del turismo - secondo il principio più volte ribadito dalla Commissione Europea della concentrazione territoriale, della sinergia degli strumenti, della misurabilità delle azioni realizzate. In questo senso quindi le azioni del POR-FESR, in particolare della terza linea di intervento, saranno destinate alle imprese operanti negli ambiti territoriali delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni riconosciute ai sensi della legge regionale n. 11/2013 e rivolte a progetti di ristrutturazione, ammodernamento e a forte carattere di innovazione tecnologica, qualitativa e dei servizi al turista.

Infatti il passaggio chiave per una moderna gestione delle destinazioni turistiche consiste nella trasformazione delle risorse locali in prodotti turistici e in tal senso la crescente domanda di un turismo di qualità, ad alto valore aggiunto, richiede una adeguata valorizzazione di quei contesti ambientali e culturali in grado di caratterizzare e rendere distintiva una destinazione

turistica.

In questo contesto operativo, al fine di dare ulteriore impulso alla concentrazione territoriale delle risorse, si ritiene di riservare le risorse del POR-FESR alle aree eleggibili (ambiti territoriali delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni) del territorio di pianura e collina, mentre si ritiene che le risorse finanziarie che derivano dal bilancio regionale siano riservate esclusivamente alle aree di montagna di cui alla legge regionale 25/2014.

Questa segmentazione consente di allocare meglio le risorse disponibili e di realizzare una più efficace azione sulle strutture ricettive dei territori, in particolare per l'area montana, che necessitano effettivamente di una energica azione di sostegno e di incentivazione della Regione verso i titolari delle imprese ricettive che abbisognano, appunto, di una ristrutturazione e di un ammodernamento strutturale per rispondere meglio alle esigenze dei turisti moderni.

Con il presente provvedimento quindi si prevede l'attivazione di un "Fondo speciale per le Dolomiti e la montagna veneta", una dotazione finanziaria di derivazione esclusiva dal bilancio regionale, interamente destinata al sostegno di iniziative di ammodernamento, ristrutturazione, riqualificazione e innovazione delle strutture ricettive gestite da micro, piccole e medie imprese ubicate nelle aree di montagna e classificate, in corso di classificazione, o che saranno classificate ai sensi della legislazione regionale in materia di turismo.

In sede di prima applicazione degli interventi sulle strutture ricettive dell'area montana, si ritiene di operare una differenziazione sulla base del regime di aiuto alle imprese, nel senso di prevedere:

- a) una linea di intervento in base al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo al regime di aiuti "de minimis";
- b) una linea di intervento in base al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

Infatti, in relazione alle specifiche esigenze di ammodernamento e di ristrutturazione e sulla base di rilevazioni sul territorio, anche da parte delle associazioni territoriali, si è verificato che buona parte degli investimenti si collocano nella fascia di investimento fra 150.000,00 e 500.000,00 per cui, con separato provvedimento, la Giunta regionale ha attivato una linea di intervento in regime di aiuto "de minimis" destinata al sostegno di iniziative di ammodernamento, ristrutturazione, riqualificazione e innovazione delle strutture ricettive gestite da micro, piccole e medie imprese ubicate nelle aree di montagna e classificate, in corso di classificazione, o che saranno classificate ai sensi della legislazione regionale in materia di turismo.

Con il presente provvedimento, invece, si ritiene di poter intervenire con una seconda linea di intervento in base al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e destinate ad investimenti di ammodernamento, ristrutturazione, riqualificazione e innovazione delle strutture ricettive - gestite da PMI ubicate nel territorio dei comuni montani di cui alla legge regionale n. 25/2014 - la cui dimensione finanziaria è superiore a € 500.000,00, ma con una intensità di aiuto nel limite massimo del 20% della spesa complessivamente ammessa nel caso di Piccola Impresa o del 10% della spesa complessivamente ammessa nel caso di Media Impresa, e comunque fino ad un volume massimo di investimento di € 1.500.000,00.

Il presente intervento non è cumulabile, per la stessa struttura ricettiva con quello previsto in regime "de minimis", per cui una struttura ricettiva ubicata nelle aree eleggibili di montagna può optare per l'uno o l'altro intervento, ma non è consentita la cumulabilità dei due interventi da parte dello stesso soggetto per la medesima struttura ricettiva.

Per le iniziative di cui al presente provvedimento, si ritiene di riservare la somma di € 3.500.000,00 precisando sin da ora che potrà essere presentata da parte di una impresa un'unica domanda per ciascun soggetto beneficiario e saranno redatte graduatorie differenti in relazione alle aree: una graduatoria per l'area di Belluno, una per l'area di Vicenza, una per l'area di Verona e una per l'area di Treviso.

I fondi complessivamente disponibili sono ripartiti su base provinciale tenendo conto, in linea di massima, del "peso turistico" di ciascuna area montana, precisando comunque che eventuali fondi non utilizzati in un'area provinciale potranno essere utilizzati per il finanziamento di altre imprese ammesse ma non finanziate e presenti in graduatorie di altre aree provinciali; il riparto dei fondi eventualmente disponibili sarà operato nella stessa proporzione del riparto generale.

In relazione a quanto sopra si ritiene di poter operare la seguente suddivisione della somma complessivamente prevista, in termini di contributo, di 3,5 MEURO, considerando gli opportuni arrotondamenti e una cifra minima per la provincia di Treviso che ha solo tre comuni in area di montagna:

- 2.050.000,00 per l'area provinciale di Belluno (circa 63,9% delle presenze turistiche della montagna);
- 400.000,00 per l'area provinciale di Vicenza (circa 11% del turismo montano);
- 900.000,00 per l'area di Verona (oltre 25% del turismo montano);
- 150.000,00 € per l'area provinciale di Treviso (circa 0,1% del turismo di montagna).

Relativamente all'operatività complessiva si ritiene di stabilire che spetta alla Direzione Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, prevedendo però che la Giunta regionale possa valutare, in futuro, l'eventuale collaborazione con le province ai sensi dell'articolo 19, comma 4 della legge regionale n. 11/2013 e della legge regionale n. 19/2015.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di adottare il bando di selezione dei progetti di investimento da parte delle PMI del settore turismo ubicate nel territorio dei comuni montani ai sensi della legge regionale n. 25/2014, in aderenza al regime di aiuti compatibili con il mercato interno, i cui criteri, condizioni, priorità, soggetti ammissibili, tempistiche, procedure, investimenti ammissibili, sono riportati nell'**Allegato A** e relativo **Allegato A1** "Relazione tecnico-illustrativa del progetto d'impresa" al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Al fine di concedere un congruo tempo ai potenziali beneficiari per le necessarie valutazioni di carattere tecnico-economico in ordine al progetto da presentare e per i relativi adempimenti procedurali, si prevede di assegnare un termine di 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento definitivo per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti beneficiari.

In ordine all'aspetto finanziario, si ritiene di determinare in € 3.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Direzione Turismo, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2016 - 2018 sul capitolo 102397 "Interventi a favore delle piccole e medie imprese turistiche per l'innovazione delle strutture ricettive".

La delibera di cui all'oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 1 della legge regionale n. 11 del 2013, è stata trasmessa alla competente commissione consiliare che ha espresso il proprio parere favorevole senza apportare alcuna modifica al testo proposto, nella seduta del 27/09/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la legge regionale n. 18 del 7 aprile 1994 "Interventi a favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'art 8 della legge 9 gennaio 1991 n. 19 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 25/2014 avente ad oggetto "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto";

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;

VISTA la legge regionale n. 19 del 29 ottobre 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la legge regionale n. 8 del 24 febbraio 2016 "Bilancio di previsione 2016 -2018";

VISTO l'articolo 42, comma 1 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

VISTA la propria deliberazione/CR N. 91 del 9/09/2016;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in data 27 settembre 2016 ai sensi dell'articolo 42 comma 1 della legge regionale n. 11 del 2013;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e le argomentazioni riportate nelle premesse, i criteri e le condizioni per l'attuazione degli interventi regionali, in regime di aiuti compatibili con il mercato interno, per lo sviluppo, l'innovazione e la rigenerazione delle imprese ricettive del settore turismo ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
2. di stabilire che gli interventi regionali in conto capitale sono concessi nella misura del 20% per le piccola imprese e del 10% per le medie imprese in base al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 per interventi in regime di aiuti compatibili con il mercato interno;
3. di stabilire che possono beneficiare degli interventi di cui al presente provvedimento le PMI che realizzano investimenti su strutture ricettive ubicate nel territorio dei comuni montani individuati ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014 n. 25 nei limiti minimo e massimo di spesa ammessa rispettivamente di € 500.000,00 e € 1.500.000,00;
4. di stabilire che le imprese che, per la medesima struttura ricettiva, presentano domanda a valere sul presente provvedimento non possono presentare istanza a valere sull'intervento in conto capitale in regime di aiuto "de minimis";
5. di riservare per gli interventi di cui al presente provvedimento la somma complessiva di € 3.500.000,00 ripartita nel modo seguente:
 - ambito provinciale di Belluno € 2.050.000,00;
 - ambito provinciale di Vicenza € 400.000,00;
 - ambito provinciale di Verona € 900.000,00;
 - ambito provinciale di Treviso € 150.000,00;
6. di prevedere che eventuali somme non utilizzate in un ambito territoriale siano ripartite, negli altri ambiti ove sono presenti istanze ammesse, ma non finanziate per carenza di fondi, secondo la proporzione di cui al punto 5;
7. di stabilire che le domande sono presentate alla Regione del Veneto - Direzione Turismo, tramite il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento definitivo;
8. spetta alla Direzione Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, prevedendo altresì che la Giunta regionale possa valutare in futuro l'eventuale collaborazione con le province ai sensi dell'articolo 19 comma 4 della legge regionale n. 11/2013 e della legge regionale n. 19/2015;
9. di approvare l'**Allegato A** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ove sono riportate le condizioni di operatività, i soggetti beneficiari, le procedure di presentazione della domanda di contributo, i termini di esecuzione delle opere, e ogni altra condizione per la definizione dei livelli di aiuto alle PMI, di realizzazione degli interventi e di rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione;
10. di approvare l'**Allegato A1** "Relazione tecnico-illustrativa del progetto d'impresa" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
11. di determinare in € 3.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Direzione Turismo, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2016 - 2018 sul capitolo 102397 "Interventi a favore delle piccole e medie imprese turistiche per l'innovazione delle strutture ricettive";
12. di dare atto che la Direzione Turismo, a cui è assegnato il capitolo di spesa sopra indicato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
13. di incaricare il direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
14. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. n. 1/2011 ed ha natura non commerciale;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

